



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – DEFINIZIONE

1. È professionista chi abbia ottenuto l'abilitazione all'attività agonistica e/o didattica a titolo oneroso secondo le norme del presente Regolamento.
2. La legittima attività didattica e/o agonistica viene esercitata previa l'iscrizione ai relativi Albi e il tesseramento secondo gli artt. 3 e 7 del presente Regolamento.

ART. 2 – QUALIFICHE DEI PROFESSIONISTI

1. I professionisti possono conseguire le qualifiche di Atleta e/o Insegnante (Tecnico -allenatore).
2. Gli Insegnanti sono classificati secondo le seguenti categorie:
 - a) Tirocinante (art. 14);
 - b) Assistente (art. 18);
 - c) Maestro (art. 19).

ART. 3 – ALBI – ISCRIZIONE

1. Gli Albi dei professionisti sono istituiti presso la Federazione Italiana Golf (di seguito FIG) che ne cura l'iscrizione iniziale, l'aggiornamento annuale e la divulgazione, con l'indicazione delle qualifiche e categorie degli insegnanti.
2. I professionisti come definiti nell'art. 1, nonché gli stranieri autorizzati a esercitare attività didattica in Italia ai sensi dell'art. 22, sono iscritti nei loro rispettivi Albi dietro loro apposita istanza.
3. L'Albo Atleti/e comprende i soggetti di cui all'art. 12 del presente Regolamento, che non siano iscritti all'Albo Insegnanti, nonché gli/le Atleti/e già iscritti al momento dell'approvazione del presente Regolamento.



4. L'Albo Insegnanti (Tecnici-allenatori) comprende tutti i professionisti che abbiano ottenuto l'abilitazione all'attività didattica secondo il Titolo Terzo del presente Regolamento.
5. Ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'attività agonistica, i Tirocinanti sono iscritti provvisoriamente all'Albo Insegnanti, a cura della FIG, dietro loro apposita istanza.
6. Nell'elettorato attivo nelle Assemblee Nazionali o Regionali degli Atleti vengono compresi anche quegli Insegnanti (Maestri, Assistenti e Tirocinanti) presenti nell'Ordine di Merito dell'anno precedente e di quello in corso, in regola con il tesseramento entro il sessantesimo giorno libero antecedente alla celebrazione delle stesse.

ART. 4 – SOSPENSIONE DAGLI ALBI

1. La sospensione dell'iscrizione dagli Albi viene eseguita dalla Segreteria federale su disposizione della Commissione Settore Professionistico (di seguito Commissione) per i seguenti motivi:
 - a) richiesta motivata dal professionista;
 - b) richiesta degli organi di giustizia federali a seguito di squalifica temporanea da questi inflitta;
 - c) sospensione cautelare disposta dalla Procura Nazionale Antidoping;
 - d) decisione del Tribunale Nazionale Antidoping;
 - e) certificata inabilità psicofisica temporanea;
 - f) richiesta della Commissione a seguito di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, ai corsi di formazione professionale obbligatori.
2. La durata della sospensione sarà congruamente correlata ai motivi della stessa e non potrà avere durata superiore ad anni tre.
3. I professionisti sospesi ai sensi del presente articolo sono inibiti dall'attività agonistica e/o didattica.

ART. 5 – CANCELLAZIONE DAGLI ALBI

1. La cancellazione dagli Albi viene eseguita dalla Segreteria federale, su disposizione della Commissione e comunque a seguito di provvedimento degli organi di giustizia nei casi sub c) e d), per i seguenti motivi:
 - a) richiesta dell'interessato;



- b) per decesso o per certificata inabilità psicofisica definitiva;
 - c) richiesta della Procura federale a seguito di condanna penale passata in giudicato per fatto doloso con pena superiore a mesi sei, ovvero in caso di sentenza di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. per fatto doloso non inferiore a mesi sei;
 - d) decisione del Tribunale Nazionale Antidoping;
 - e) richiesta degli organi di giustizia federali a seguito di provvedimento di radiazione;
 - f) mancato rinnovo del tesseramento per un anno intero.
2. Ai soggetti cancellati dagli Albi è inibita l'attività agonistica e/o didattica.

ART. 6 – REISCRIZIONE AGLI ALBI

1. Scaduti i termini e/o cessata la causa della sospensione, i professionisti sospesi vengono reinscritti nel rispettivo Albo.
2. I soggetti cancellati dagli Albi ai sensi dell'art. 5, primo comma, lett. a), c), d), e) e f) possono ottenere la reinscrizione presentando istanza motivata alla Commissione e attenendosi alle sue susseguenti prescrizioni.

ART. 7 – TESSERAMENTO

1. I professionisti iscritti agli Albi possono esercitare l'attività agonistica e/o didattica solo a condizione che siano regolarmente tesserati.
2. La tessera federale sarà rilasciata, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, alle seguenti condizioni:
 - a) presentazione della certificazione medica d'idoneità specifica ai sensi della relativa normativa federale;
 - b) versamento della quota annuale di tesseramento alla FIG.
3. Il mancato rinnovo nel corso dell'anno della certificazione medica comporta le limitazioni all'attività agonistica previste dalla legge.
4. L'esercizio di attività didattica o agonistica, in difetto di tesseramento attivo, comporta il deferimento agli organi di giustizia.

ART. 8 – SCHEDA D'IDONEITA'

La Segreteria federale cura l'aggiornamento della scheda d'idoneità dei professionisti e rilascia, su richiesta motivata di qualunque soggetto interessato, un certificato attestante:



- a) i dati anagrafici;
- b) la qualifica e la relativa anzianità;
- c) i corsi di formazione frequentati presso la Scuola Nazionale Professionisti (di seguito SNP);
- d) le conferenze di aggiornamento tecnico riconosciute dalla FIG cui ha partecipato;
- e) eventuali altre notizie di rilievo professionale;
- f) il curriculum agonistico.

ART. 9 – DIVIETI

1. I Circoli, le Associazioni e/o Società aggregate ex art.12 dello Statuto e i loro legali rappresentanti i quali consentano o non impediscano nei propri impianti l'esercizio dell'attività didattica a titolo oneroso a persone non qualificate o non iscritte al relativo Albo sono passibili delle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.

ART. 10 – DIRITTI DEL PROFESSIONISTA

Il professionista, nel rispetto dei regolamenti d'iscrizione, ha diritto di:

- a) frequentare, ove istituite, le specifiche sessioni di allenamento presso il Centro Tecnico Federale "Giuseppe Silva";
- b) partecipare alle selezioni per le gare e gli incontri a squadre stabiliti dalla FIG;
- c) partecipare all'attività agonistica nazionale ospitata dai Circoli.

ART. 11 – DOVERI DEL PROFESSIONISTA

Il professionista ha il dovere di:

- a) rispettare i codici di comportamento stabiliti dalla FIG e dalle organizzazioni professionistiche cui aderisce;
- b) astenersi dallo svolgere attività didattica senza aver conseguito la relativa abilitazione a norma del presente Regolamento.



TITOLO II

ATTIVITÀ AGONISTICA

ART. 12 – ABILITAZIONE

1. I Tesserati e le Tesserate che, concorrendo al montepremi, abbiano acquisito almeno 0,01 punti nell'Official World Golf Ranking (c.d. OWGR, o sue future denominazioni) o nell'equivalente ranking femminile (oggi denominato Rolex Ranking) ottengono automaticamente l'abilitazione all'attività agonistica e l'iscrizione nell'Albo Atleti, con decorrenza dall'inizio della prova che ha determinato l'acquisizione di detto punteggio. Vengono automaticamente iscritti all'Albo i Tesserati e le Tesserate che ottengano la categoria di gioco "piena" in un circuito professionistico valido per l'OWGR o per il Rolex Ranking.
2. Previa loro richiesta e valutazione della Commissione, potranno ottenere l'abilitazione all'attività agonistica ed essere iscritti al suddetto Albo i Tesserati/e che a partire dall'inizio della stagione 2019 abbiano superato almeno un taglio in una prova di un circuito riconosciuto dall'OWGR o dal Rolex Ranking (o loro equivalenti futuri, comunque denominati), o se classificati entro il quinto posto del Campionato Nazionale Open maschile ovvero la vincitrice del Campionato Nazionale Open femminile. Potranno inoltre ottenere l'abilitazione, previa richiesta e valutazione, i Tesserati/e che abbiano ottenuto una categoria di gioco in un circuito professionistico valido per l'OWGR o per il Rolex Ranking che consenta significative possibilità di partecipazione al circuito in questione (es., ad oggi, cat. 8 Alps Tour).
3. Previa loro richiesta e valutazione della Commissione, potranno ottenere l'abilitazione all'attività agonistica ed essere iscritti al suddetto Albo i Tesserati/e che, nei tre anni precedenti l'istanza, siano stati convocati come titolari ad almeno un Campionato Europeo Assoluto Dilettanti a squadre maschile o femminile o a un Campionato del Mondo Assoluto Dilettanti a squadre maschile o femminile, ovvero che abbiano vinto almeno un Campionato Nazionale Assoluto o Internazionale Assoluto, maschile o femminile, classificato in categoria C o meglio dal World Amateur Golf Ranking/Women World Amateur Ranking (c.d. WAGR/WWAGR, o loro future denominazioni).
4. Le istanze relative alla possibilità d'iscrizione all'Albo previste dal secondo e terzo comma saranno valutate dalla Commissione, che potrà accoglierle o respingerle.
5. Ottenuta l'abilitazione all'attività agonistica e l'iscrizione nell'Albo secondo la normativa vigente, l'Atleta conserva il diritto di rimanere iscritto/a e di esercitare l'attività, salvo il verificarsi dei casi previsti negli artt. 4 e 5 del presente Regolamento.
6. L'ottenimento dell'abilitazione all'attività didattica secondo il Titolo III del presente Regolamento comporta anche l'abilitazione all'attività agonistica.
7. I Tirocinanti sono abilitati all'attività agonistica e a quella didattica non indipendente mediante l'iscrizione provvisoria all'Albo ai sensi dell'art. 3, terzo comma.



TITOLO III

ATTIVITÀ DIDATTICA

ART. 13 – ABILITAZIONE

1. Il procedimento di abilitazione all'attività didattica è ispirato dalle disposizioni contenute nel Piano Nazionale di Formazione dei Quadri Sportivi e ai principi in esso descritti, ai quali detto procedimento si conforma e rinvia integralmente per la disciplina dell'iter formativo dei professionisti.
2. L'abilitazione all'attività didattica si ottiene frequentando i corsi indetti dalla FIG e superando i relativi esami secondo l'iter formativo di seguito descritto, salva l'applicazione dell'art. 14, quinto comma.
3. I corsi si svolgono presso la SNP, struttura operante sotto il controllo della FIG e preposta all'abilitazione e alla successiva formazione dei professionisti insegnanti, o presso altra sede determinata dalla FIG stessa.
4. L'accesso dei candidati alla SNP è regolato dal Bando di ammissione al Corso di avviamento per la formazione d'Insegnanti Professionisti di Golf, emanato dal Consiglio Federale su proposta della Commissione, che dispone i criteri secondo i quali i candidati possono iscriversi.
5. Dopo la frequenza del Corso di avviamento della durata di 50 ore con il superamento dell'esame a esso relativo e superata la prova di gioco ad esso successiva, gli allievi possono conseguire le seguenti qualifiche:

Tirocinante: Corso di 300 ore o quelle specificatamente previste dal Piano di Studio

Assistente: Corso di 100 ore o quelle specificatamente previste dal Piano di Studio

Maestro: Corso di 50 ore o quello specificatamente previste dal Piano di Studio

La frequenza a ogni Corso e il superamento degli esami è requisito necessario per l'accesso al Corso successivo, salva l'applicazione dell'art. 21.

6. Le materie oggetto di studio durante i Corsi sono elencate nel Bando di ammissione e si uniformano a quanto previsto dalla Confederation of Professional Golf (ex PGAs of Europe) per il riconoscimento del programma formativo al livello di Pga Professional. Il Bando di ammissione emesso annualmente dalla FIG dispone i limiti posti al Tirocinante nell'esercizio dell'attività didattica e indica i compensi consigliati per lo svolgimento della stessa; il regolamento della prova di gioco e i relativi criteri per il suo superamento sono oggetto di circolare emessa dalla Fig.



6. Il conseguimento della qualifica di Assistente è requisito indispensabile per l'esercizio autonomo dell'attività didattica.
7. La frequenza ai Corsi è obbligatoria fino al conseguimento della qualifica di Maestro.

ART. 14 – TIROCINIO

1. Superato il primo Corso formativo successivo a quello di avviamento e il relativo esame d'idoneità presso la SNP l'allievo deve svolgere un periodo di tirocinio obbligatorio della durata minima di un anno.
2. I requisiti di carattere generale richiesti tassativamente per la partecipazione al tirocinio, come indicati nel Bando di ammissione al Corso di avviamento per la formazione d'Insegnanti Professionisti di Golf, sono:
 - a. essere in possesso del diploma di scuola media inferiore e aver sostenuto, con esito positivo, un colloquio sui temi di cultura generale che si tiene al termine della preselezione presso la SNP; sono esentati dal colloquio i candidati in possesso di diplomi e titoli di studio superiori. Gli esentati dalla preselezione in possesso del solo titolo di scuola media inferiore verranno convocati prima dell'inizio del corso per sostenere il colloquio;
 - b. essere cittadino di un Paese appartenente all'Unione Europea;
 - c. conoscere la lingua italiana;
 - d. non aver riportato squalifiche complessivamente superiori a sei mesi nell'ultimo quadriennio, salvo riabilitazione, da parte degli organi di giustizia.
3. Il Tirocinante ha l'obbligo di assicurare la propria presenza, se richiesta, nelle attività promozionali poste in essere dalla FIG.
4. La destinazione dei Tirocinanti a tali manifestazioni è di competenza della SNP in coordinamento con le Strutture federali.
5. L'esito positivo del tirocinio è condizione necessaria per accedere al Corso di abilitazione all'insegnamento per conseguire la qualifica di Assistente e il superamento dei relativi esami pone termine al periodo di tirocinio.
6. La partecipazione all'attività agonistica del Tirocinante ai sensi dell'art.12 è subordinata alla mancanza di obblighi di presenza a manifestazioni promozionali nel periodo di svolgimento della gara alla quale il Tirocinante intenda iscriversi.



7. La Commissione potrà prendere in esame eventuali specifiche e motivate richieste di deroga in merito allo svolgimento del tirocinio nei termini indicati nel presente articolo e, se necessario, indicherà i modi di svolgimento dello stesso.

ART. 15 - DOVERI DEL TIROCINANTE

1. Il Tirocinante deve prestare la propria opera nel corso delle manifestazioni promozionali organizzate dalla FIG e dalle sue Strutture con massima disponibilità e condotta morale e professionale adeguata.
2. Al Tirocinante è fatto assoluto divieto di prestare autonomamente la propria opera a titolo oneroso, salvo quanto espressamente previsto dal Bando di ammissione alla SNP; egli potrà tuttavia ricevere un compenso forfettario da parte della FIG e/o delle sue Strutture per l'opera svolta durante lo svolgimento delle manifestazioni promozionali.
3. È obbligo specifico del Tirocinante evidenziare correttamente la propria qualifica senza ingenerare confusione con quella di Assistente e/o di Maestro.

ART. 16 - INTERRUZIONE

1. Lo svolgimento del tirocinio può essere interrotto a titolo indicativo per servizio militare, per gravidanza e puerperio e per motivi di salute che comportino impedimento per un periodo superiore a un mese; le cause d'interruzione debbono essere comunicate tempestivamente alla FIG accompagnate dalla documentazione comprovante l'effettiva esistenza dell'impedimento.
2. Al termine degli eventi che hanno causato l'interruzione, il Tirocinante deve riprendere il tirocinio e provvedere a darne comunicazione alla FIG entro trenta giorni con lettera raccomandata.
3. Verificata l'esattezza di quanto dichiarato, la FIG ne prenderà atto facendo salvo il periodo maturato.

ART. 17 - CONTROLLO

1. La Commissione vigila sul regolare svolgimento del tirocinio, con particolare attenzione alla condotta morale e professionale del Tirocinante durante tutta la durata del tirocinio, in particolare nel corso delle manifestazioni promozionali.
2. Su proposta motivata della SNP e previo parere della Commissione, il Consiglio Federale può sottoporre ai competenti organi di giustizia la richiesta di allontanamento definitivo del Tirocinante dai Corsi della SNP per motivi disciplinari con l'eventuale impossibilità di ottenere l'abilitazione all'insegnamento, salva l'irrogazione di diversa sanzione.



ART. 18 – ASSISTENTE

1. Il Tirocinante consegue la qualifica di Assistente frequentando il Corso della SNP e superando il relativo esame finale di abilitazione.

ART. 19 – MAESTRO

1. L'Assistente può conseguire la qualifica di Maestro frequentando il Corso di qualificazione della SNP e superando il relativo esame finale d'idoneità;
2. Per poter partecipare a tale esame l'Assistente deve ottemperare alle seguenti condizioni:
 - a) aver completato il periodo di formazione professionale obbligatoria;
 - b) presentare una relazione sulla attività professionale svolta;
 - c) inviare alla Segreteria federale la documentazione richiesta.

ART. 20 – DIRITTI E DOVERI DEI MAESTRI E DEGLI ASSISTENTI

1. I Maestri e gli Assistenti hanno il diritto di esercitare la loro libera attività professionale all'interno dei Circoli e delle Associazioni e Società aggregate ex art.12 dello Statuto, nel rispetto delle norme generali dell'ordinamento federale e delle eventuali norme specifiche preventivamente emanate erga omnes e con adeguata pubblicità dai soggetti sopracitati.
2. I Maestri e gli Assistenti hanno l'obbligo di:
 - a) osservare le regole di etichetta e cortesia;
 - b) di collaborare per l'insegnamento delle Regole del golf e delle norme sull'etichetta golfistica;
 - c) dedicarsi alla creazione di nuove leve sia nel settore professionistico sia in quello dilettantistico con speciale riguardo ai giovani;
 - d) dare tempestiva comunicazione alla FIG qualora intendano svolgere attività didattica presso società, associazioni e organismi sportivi dilettantistici non affiliati o aggregati o all'estero.
3. Solo per gli Assistenti, frequentare i Corsi di formazione professionale obbligatoria presso la SNP secondo quanto disposto nel presente Regolamento.
4. È obbligo specifico dell'Assistente evidenziare correttamente la propria qualifica senza ingenerare confusione con quella di Maestro.



ART. 21 – MERITI SPECIALI

1. In caso di meriti speciali e a seguito di specifica istanza dell'interessato, il Consiglio Federale, su proposta della Commissione, può decidere un iter formativo abbreviato per l'iscrizione all'Albo Insegnanti in favore di iscritti all'Albo Atleti.
2. I requisiti minimi richiesti per l'accesso all'iter formativo abbreviato sono i seguenti:
 - a) nazionalità italiana;
 - b) almeno dieci anni continuativi di anzianità come professionista tesserato FIG;
 - c) partecipazione allo European Tour, o equivalente circuito con categoria di gioco per almeno tre anni anche non consecutivi;
 - d) partecipazione allo European Challenge Tour, o equivalente circuito con categoria di gioco per almeno quattro anni anche non consecutivi;
 - e) partecipazione all'Alps Tour, o equivalente circuito, con categoria di gioco piena per almeno sette anni anche non consecutivi;
 - f) una congrua combinazione di detti parametri.
3. Gli stessi requisiti sono richiesti per le Atlete negli equivalenti circuiti femminili. Verificato il possesso dei requisiti, l'interessato riceverà dalla SNP il materiale didattico necessario alla preparazione per un colloquio che si terrà presso il CTF dopo un congruo periodo di tempo. Al termine del colloquio la Commissione, sentito il parere della SNP, stabilirà le modalità di svolgimento dell'eventuale iter formativo abbreviato.

ART. 22 - PROFESSIONISTA STRANIERO

1. Premesso che l'esercizio dell'attività didattica è posto in essere in ambito comunitario alle condizioni del Paese ospitante, nel rispetto delle normative vigenti relative ai cittadini comunitari ed extracomunitari, il professionista straniero che intenda esercitare attività didattica in Italia deve fare richiesta di nulla osta all'insegnamento alla Commissione producendo la seguente documentazione, anche mediante autocertificazione per i punti da a.) a e):
 - a) Certificato di residenza;
 - b) Certificato equivalente a quello italiano del casellario giudiziario;
 - c) Certificato equivalente a quello italiano dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica;
 - d) Titolo di studio equivalente al diploma italiano di Scuola media inferiore;
 - e) Curriculum vitae.

Il professionista straniero deve inoltre produrre:



- f) Documentazione provata e verificabile dei risultati agonistici al fine di dimostrare il possesso di sufficiente abilità di gioco, analoga a quella richiesta nella preselezione del Bando di ammissione nell'anno di riferimento;
 - g) il titolo ricevuto all'estero con cui gli viene attribuita la qualifica di professionista insegnante e la descrizione del tipo di formazione ricevuta.
2. In ambito comunitario si considera che, salvo che non soddisfino più le condizioni fissate in Italia, per l'insegnamento i professionisti abilitati presso le seguenti organizzazioni:
- FIG; PGA Austria – PGA Belgio – PGA Danimarca – PGA Finlandia - PGA Francia e Federazione francese - PGA Germania - PGA GB & I - PGA Islanda - PGA Norvegia - PGA Olanda - PGA Polonia - PGA- Portogallo (il programma della PGA del Portogallo è riconosciuto limitatamente al periodo compreso fra il 2001 e il 30 giugno 2005) - PGA Repubblica Ceca – PGA e Federazione Spagna - PGA Sudafrica - PGA Svezia - PGA Svizzera.
3. La lista è modificabile con delibera della Commissione.
4. I professionisti abilitati presso le organizzazioni sopraindicate otterranno il rilascio automatico del nulla osta previa verifica della documentazione prodotta.
5. I professionisti provenienti da strutture formative diverse da quelle sopraindicate dovranno dimostrare una formazione svolta presso un organismo rispondente ai criteri internazionali riconosciuti dalla Confederation of Professional Golf.
6. Qualora sia accertata la credibilità dell'organismo presso cui il professionista straniero ha ricevuto la sua formazione, egli sarà convocato presso la SNP e sottoposto a un esame orale in campo pratica, di fronte ad apposita Commissione, per il rilascio del nulla osta all'insegnamento in Italia.
7. Durante l'esame il candidato dovrà dimostrare una sufficiente conoscenza della lingua italiana e la propria preparazione sui seguenti argomenti:
- a) conoscenza della meccanica dello swing (gioco lungo, gioco corto e putting), e degli strumenti di comunicazione attraverso i quali esso viene insegnato agli allievi, con particolare riferimento alle leggi sul volo della palla, i principi dello swing e le preferenze;
 - b) metodologia dell'insegnamento con relativo sviluppo delle preferenze da adottare per giocatori di alto livello, medio livello, principianti, giocatrici, seniores, ragazzi, bambini e gruppi;
 - c) strategia di gioco sul campo per diversi livelli di abilità;
 - d) capacità di dimostrare e successivamente insegnare i colpi speciali: alti, bassi, da lie in pendenza, nel vento, con curvature particolari;



- e) conoscenza delle norme deontologiche basilari di comportamento professionale.
8. Il candidato potrà utilmente fare riferimento anche a testi di riconosciuta validità tecnica da parte della Commissione.
 9. La Commissione, verificata la preparazione del candidato, potrà rilasciare un nulla osta definitivo, un nulla osta condizionato alla partecipazione a corsi futuri presso la SNP, ovvero, in caso di preparazione gravemente insufficiente, negare la concessione del nulla osta stesso.
 10. Durante l'anno si svolgeranno tre sessioni di esame per il rilascio del nulla osta, indicativamente alla fine di maggio, alla fine di giugno e in novembre-dicembre.
 11. Ottenuto il nulla osta, per esercitare la professione, il professionista straniero dovrà tesserarsi presso la FIG attraverso un Circolo o una Associazione aggregata.
 12. In ogni caso, affinché il professionista straniero eserciti legittimamente l'attività agonistica e/o didattica, è obbligatoria la previa iscrizione al relativo Albo e il tesseramento secondo gli artt. 3 e 7 del presente Regolamento.
 13. La procedura descritta in questo articolo si applica anche per il professionista italiano che abbia ottenuto la propria qualificazione e/o abilitazione all'estero.

ART. 23 - OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

1. I Maestri italiani e stranieri devono obbligatoriamente provvedere al proprio aggiornamento professionale. L'adempimento di tale obbligo verrà valutato con frequenza triennale a partire dal momento in cui si è conseguita la qualifica, fino al compimento del sessantesimo anno di età.
2. A tale scopo il professionista dovrà documentare alla SNP frequenza sostenuta a Corsi, Seminari, Stage ecc.
3. La Commissione, di concerto con lo staff della SNP, valuterà la documentazione prodotta e, qualora lo ritenga necessario, convocherà il professionista per un Seminario di aggiornamento presso la SNP. Il mancato adempimento dell'obbligo di aggiornamento comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 28.



TITOLO IV

COMMISSIONE SETTORE PROFESSIONISTICO

ART. 24 - COSTITUZIONE

1. La Commissione Settore Professionistico è nominata dal Consiglio Federale e resta in carica quanto il Consiglio stesso. Il presidente della Commissione è nominato dal Consiglio Federale.
2. La Commissione, composta da persone esperte del settore in numero non inferiore a tre e non superiore a cinque può proporre la formazione, al proprio interno, di una sezione didattica e di una sezione agonistica, con la contestuale nomina da parte del Consiglio Federale di componenti aggiunti per ognuna delle sezioni.
3. La Commissione delibera a maggioranza con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, ognuno dei quali ha a disposizione un voto. Nella parità, è prevalente il voto di chi presiede.

ART. 25 - COMPETENZE

1. La Commissione propone al Consiglio Federale le delibere eventualmente necessarie alla migliore realizzazione delle proprie competenze così specificate in modo esemplificativo:

in seduta congiunta:

- a) determinare i requisiti per l'accesso alla SNP, con particolare riguardo al livello di gioco necessario e alle sue modalità di verifica, alle candidature femminili e straniere;
- b) redigere il relativo Bando di ammissione.

Quanto alla sezione agonistica:

- a) selezionare i professionisti componenti della Squadra Nazionale Professionisti;
- b) determinare la politica d'intervento e di supporto all'attività agonistica dei professionisti;
- c) individuare eventuali candidature di professionisti meritevoli ai sensi dell'art. 21;
- d) formulare le proposte di cui agli artt. 4, 5 e 6 per quanto riguarda i professionisti abilitati solo all'attività agonistica;
- e) in accordo con il Comitato competente per l'organizzazione degli eventi professionistici, predisporre il calendario e i regolamenti dell'attività agonistica dei professionisti in Italia, e



più precisamente di gare “open”, della “carta nazionale” e degli “ordini di merito”, con l’esclusione dell’Open d’Italia maschile e femminile e delle gare “open” internazionali;

- f) curare i rapporti tecnici con gli organismi internazionali gestori di circuiti riconosciuti dalla FIG e gli accordi finalizzati allo scambio d’inviti per gare “open” con gli organizzatori delle medesime;
- g) proporre i nominativi dei professionisti facenti parte della categoria “invitati” nelle gare “open” in Italia e all’estero;
- h) predisporre il preventivo delle risorse finanziarie necessarie all’esecuzione dei suoi programmi e iniziative, nonché al suo funzionamento;
- i) redigere il verbale delle proprie riunioni, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Federale.

Quanto alla sezione didattica:

- j) vigilare, in collaborazione con la SNP, sulla condotta morale e professionale dei Tirocinanti e sul regolare svolgimento della loro attività; appurare la veridicità dei motivi che abbiano eventualmente provocato l’assenza a Corsi di formazione obbligatoria per l’irrogazione delle possibili relative sanzioni;
 - k) approvare i programmi dei Corsi della SNP predisposti dal corpo insegnante;
 - l) formulare i pareri di cui agli artt. 4, 5 e 6 per quanto riguarda i professionisti abilitati all’attività didattica;
 - m) tenere gli esami presso la SNP in occasione delle relative sessioni, ivi comprese quelle di cui agli artt. 6 e 22, eventualmente nominando persone all’uopo delegate;
 - n) redigere il verbale delle proprie riunioni, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Federale.
2. Tutte le materie non espressamente elencate che riguardino il professionismo nel golf, e non già di esplicita competenza di altro organo federale, sono di competenza della Commissione in seduta congiunta.
 3. Quando non siano nominate le sezioni didattica e agonistica, tutte le competenze di cui sopra spettano alla Commissione nominata.

ART. 26 – FACOLTÀ

1. La Commissione, ovvero le sezioni nominate, possono avvalersi di consulenti tecnici.



2. Ove speciali circostanze lo suggeriscano, entrambe le sezioni - qualora nominate - possono richiedere una seduta congiunta con l'altra.

TITOLO V

NORME FINALI

ART. 27 - RISPETTO DELLE NORME

1. Tutti gli iscritti agli Albi sono tenuti al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti e della normativa CONI.

ART. 28 – SANZIONI

1. Il mancato rispetto delle norme del presente Regolamento dà origine a procedimento disciplinare presso i competenti organi di giustizia ai sensi delle vigenti normative statutarie e regolamentari federali.

ART. 29 – ABROGAZIONE

1. Il presente Regolamento Professionisti abroga il precedente.

ART. 30 – ENTRATA IN VIGORE

Le norme del presente Regolamento Professionisti entrano in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Federale riunitosi il 16 dicembre 2020.